



Al Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale è stata stanziata la somma di 2 milioni di euro a valere su apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi;

Visto in particolare l'ultimo capoverso del medesimo comma 114, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n. 147 con il quale viene demandato al Ministero dello sviluppo economico di individuare, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, le modalità per l'accesso ai contributi da erogare a valere sulle predette risorse;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014, per effetto del quale è stato effettuato un accantonamento sulle predette somme pari ad euro 109.671,00;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare l'articolo 31 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo";

Visto il Regolamento (CE) n. 1224/2013 pubblicato nella G.U.U.E. L320 del 30 novembre 2013 con il quale è stata prorogata l'applicabilità del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 sino al 30 giugno 2014;

Visto in particolare l'articolo 44, comma 3 del citato Regolamento (CE) n. 800/2008 che dispone che allo scadere del periodo di validità, i regimi di aiuti esentati a norma dello stesso regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Tenuto conto del ruolo assegnato al Ministero dello sviluppo economico relativamente alle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di dover individuare le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione delle risorse finanziarie ai fini di un corretto e funzionale impiego delle stesse, per realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi;

Ritenuto che le predette condizioni, criteri e modalità di concessione debbano tener conto prioritariamente della elevata presenza nel territorio della Sicilia orientale di imprese di lavorazione industriale degli agrumi e della necessità di concentrare gli interventi sulla finalità del reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi;

Ritenuto opportuno, inoltre, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, prevedere il coinvolgimento della Regione Siciliana, direttamente interessata alla corretta ed efficace attuazione dalla misura di cui al comma 114 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il cap. 2340 “*Spese per progetti di ricerca e sviluppo nelle aree di produzione della Sicilia orientale*” dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, sul quale sono state apposte in conto competenza per l'anno 2014 le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DECRETA

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 114 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) “*ricerca industriale*”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
 - b) “*sviluppo sperimentale*”: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto

commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- c) *“organismo di ricerca”*: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
- d) *“piccole e medie imprese”* di seguito PMI: le imprese classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 1 al Regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005;
- e) *“grandi imprese”*: le imprese che non rientrano nella definizione di PMI;
- f) *“Ministero”* il Ministero dello sviluppo economico;

Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4 anche in forma associata, i seguenti soggetti:
 - a) imprese operanti nei settori della sezione C, divisioni 10.3 e 11.0 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ubicate nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna;
 - b) consorzi e società consortili, purché costituiti fra soggetti di cui alla precedente lettera a), a condizione che la partecipazione dei predetti soggetti sia superiore al 30 per cento dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
 - b) avere una stabile unità produttiva in una delle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna, nella quale saranno svolte le attività del progetto;
 - c) impegnarsi a mantenerne la sede stabile nelle aree agevolate dal presente decreto almeno per tre anni dal termine effettivo di conclusione del progetto;

- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedure concorsuali, né ad amministrazione controllata o giudiziaria, non essere in liquidazione volontaria;
- e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria o impegnarsi ad optarvi contestualmente con la concessione delle agevolazioni;
- f) aver restituito integralmente le eventuali somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dallo Stato e dalle Regioni per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
- g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, anche secondo la regola del *de minimis* e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007;
- h) non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, altre agevolazioni pubbliche, anche a titolo *de minimis*;
- i) dichiarare la propria dimensione di Micro/Piccola/Media/Grande impresa secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008;
- j) per le grandi imprese non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 1 ottobre 2004;
- k) per le PMI, non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà di cui alla definizione del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008, all'articolo 1, par. 7.

Art. 4

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti devono prevedere attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nel settore agro-industriale, con riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi. I progetti dovranno concludersi con la realizzazione di un prototipo funzionante del prodotto/processo innovativo.
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) sviluppare una nuova tecnologia e/o integrare tecnologie esistenti in sistemi innovativi e/o sviluppare modelli applicativi totalmente nuovi, in grado di modificare sostanzialmente i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto, ovvero sviluppare l'applicazione in un contesto nuovo di una tecnologia esistente o di una sua evoluzione, in grado di determinare un significativo cambiamento dei prodotti/processi;
 - b) modificare sensibilmente lo stato dell'arte tecnologico;
 - c) realizzare un prototipo funzionante, che abbia validità industriale e sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;
 - d) prevedere modalità realizzative, finanziarie e gestionali, nonché un programma di utilizzo dei risultati, che garantiscano il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

3. Il progetto può essere realizzato in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 3 attraverso un esplicito accordo di collaborazione da sottoscrivere mediante appositi contratti, compreso quello di rete, e/o la costituzione di forme di associazioni, anche temporanee, tra imprese. La partecipazione in forma associata non può superare il numero di 10 soggetti. Tali accordi, che devono essere puntualmente descritti nella proposta tecnica di cui all'articolo 8 comma 2, devono regolamentare i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto e definire, per ciascun soggetto partecipante, l'attività da realizzare, anche in termini di costi da sostenere. Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva. Gli accordi, così come descritti, possono essere formalizzati anche successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8 e comunque prima della sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'articolo 12. L'accordo di collaborazione deve prevedere una durata necessaria alla conclusione del progetto ed alle successive attività amministrative connesse. In caso di rinuncia da parte di un partner lo stesso, previa autorizzazione, deve essere sostituito con un soggetto avente gli stessi requisiti ovvero la sua attività redistribuita fra i restanti partner.
4. Ogni progetto presentato in forma associata deve prevedere la partecipazione di un organismo di ricerca che, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale, assuma un ruolo qualificato e coerente con gli obiettivi del progetto. L'organismo di ricerca deve essere indicato nella domanda di agevolazione. In caso di partecipazione associata deve essere allegato alla domanda l'accordo sottoscritto da tutti i soggetti richiedenti in data antecedente alla presentazione della domanda, relativo alla proprietà e all'utilizzo dei risultati del programma.
5. Ogni progetto deve altresì prevedere la presenza di almeno una impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) quale partecipante al progetto in veste di soggetto utilizzatore del prodotto o processo innovativo oggetto del programma che contribuisca alla definizione delle specifiche tecniche del prodotto o del processo innovativo medesimo, mettendo a disposizione gli impianti necessari alla sperimentazione in modo da consentirne la standardizzazione e la riproducibilità. La coerenza della partecipazione con gli obiettivi del programma è valutata nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 10. La partecipazione di tali soggetti è attestata nel modulo di domanda di agevolazione ed è limitata ad un solo progetto di ricerca.
6. Per i progetti presentati in forma associata deve essere individuato il "primo proponente", intendendosi per tale l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del progetto stesso e della sua attuazione, nonché di referente nei confronti del Ministero. Nei progetti presentati in forma associata una singola impresa non può presentarsi quale soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) se è già presente fra i soci dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
7. Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti, i cui costi, in tal caso, non sono ammissibili alle agevolazioni.
8. La durata dei progetti non può essere superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di avvio. Può essere concessa una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo massimo di mesi sei, da chiedersi non prima di un anno dalla data di avvio

del progetto ed almeno 60 giorni prima dell'originaria conclusione del progetto stesso. Le eventuali varianti al progetto non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere migliorative per i risultati attesi o giustificate da esigenze legate a circostanze non prevedibili.

9. Le grandi imprese devono altresì dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto, fornendo, nella proposta tecnica di cui all'articolo 8 comma 2, le informazioni previste dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008.

Art. 5

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Le tipologie di spese ammissibili e i relativi costi agevolabili, nella misura congrua e pertinente, riguardano:
 - a) costi del personale, relativamente alle retribuzioni lorde, compreso il contributo del datore di lavoro, per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati per la realizzazione del programma. Viene preso in considerazione il personale dipendente, compreso quello con contratto "a progetto";
 - b) costi della strumentazione e delle attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
 - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonché di servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività del programma, inclusa, nel limite del 3% dei costi ammissibili, l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
 - d) spese generali nella misura del 30% dei costi del personale;
 - e) costi di materiali, forniture e prodotti analoghi (ad es. componentistica per la realizzazione del prototipo, materie prime per la sperimentazione, ecc.), connessi direttamente al programma.
2. I costi per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono ammissibili purché l'intensità di aiuto non superi:
 - a) per le PMI, il 75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
 - b) per le grandi imprese, il 65% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

Art. 6

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto, nei limiti delle intensità e degli importi massimi previsti, sono concesse nella forma di contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime di aiuto rispetto ai costi agevolabili. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore attualizzato dell'aiuto come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
3. Le intensità di aiuto sono determinate per ciascun soggetto beneficiario in misura corrispondente ai relativi costi agevolabili, in conformità con le disposizioni ed i limiti delle intensità massime di aiuto previste nel Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, relative agli "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" di cui all'articolo 31 del medesimo Regolamento.
4. Le agevolazioni, espresse in equivalente sovvenzione lordo, sono pari al:
 - a) 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
 - b) 25% per quelli relativi allo sviluppo sperimentale.
5. Le intensità di cui al comma 4 sono maggiorate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, può essere applicata se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI.
6. Ai fini del calcolo del contributo concedibile si seguono le seguenti fasi:
 - a) i costi agevolabili sono attualizzati all'anno solare di concessione e distinguendo tra i costi relativi alle attività di ricerca industriale e quelli relativi alle attività di sviluppo sperimentale; ai fini dell'attualizzazione si considera convenzionalmente il tasso vigente al momento della formazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 7;
 - b) a tali importi attualizzati si applicano le rispettive intensità di aiuto previste nel presente articolo, ottenendo l'importo massimo attualizzato del contributo concedibile;
 - c) tale importo viene rivalutato con riferimento al piano delle erogazioni corrispondente agli stati di avanzamento definiti e ritenuti validi in istruttoria.
7. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo ai fini della verifica del rispetto delle intensità massime indicate ai precedenti commi 4 e 5, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per anno solare. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'articolo 12 non possono in ogni caso essere aumentate.

Art. 7
Cumulo

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, per i medesimi costi.

Art. 8
Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione

1. La domanda di agevolazione relativa al programma è presentata al seguente indirizzo PEC imp.pic.div12@pec.sviluppoeconomico.gov.it del Ministero, Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, a decorrere dalla data dell'avviso di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro il termine del 5 settembre 2014. Il bando integrale verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Siciliana dai quali si potrà scaricare la modulistica. Le domande trasmesse al di fuori del termine stabilito saranno considerate improcedibili. L'originale della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa al Ministero successivamente all'inoltro via PEC.
2. La domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo procuratore speciale e corredata di copia del relativo documento di identità, è redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto ed è sottoscritta, nel caso di progetto presentato in forma associata, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano l'impresa "primo proponente" di cui all'articolo 3, comma 7. Alla domanda sono allegate, a pena di esclusione, la proposta tecnica redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o del "primo proponente", nonché la seguente documentazione:
 - a) accordo di collaborazione tra i soggetti richiedenti, previsto all'articolo 4, comma 3, ove già sottoscritto alla data di presentazione della domanda;
 - b) accordo tra i soggetti richiedenti, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritto da tutti i soggetti in data antecedente alla presentazione della domanda, relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del progetto;

Per ciascuna impresa partecipante, di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a e b:

 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 3;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale siano elencati tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 4;
 - e) dichiarazioni sostitutive di certificazione a firma di ciascuno dei soggetti interessati dalla verifica antimafia, attestante la composizione dei familiari conviventi maggiorenni, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 5;
 - f) in caso di PMI associata/collegata ai sensi della vigente disciplina comunitaria, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa secondo l'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008;

Per ciascun organismo di ricerca:

- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 6, relativa al possesso dei requisiti di Organismo di ricerca, recante l'impegno alla partecipazione al programma nella forma della ricerca contrattuale.
3. I soggetti richiedenti devono indicare, all'atto della domanda di agevolazione, la banca presso la quale dovranno essere erogate le agevolazioni in base a quanto stabilito all'articolo 13, commi 1, e 4.

Art. 9

Istruttoria delle domande di agevolazione

1. Il Ministero avvia la fase di istruttoria delle domande ed entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 1 trasmette alla Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 10 l'elenco delle domande risultate complete e regolari corredate della relativa documentazione. Le domande incomplete della proposta tecnica e/o della documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, quelle inoltrate via PEC oltre i termini, nonché quelle redatte in difformità dalla modulistica prescritta non sono ritenute valide e sono dichiarate improcedibili con specifica nota contenente le relative motivazioni.

Art. 10

Commissione di valutazione e criteri

1. Presso il Ministero è costituita con decreto direttoriale la Commissione di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 114 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito Commissione. Ne fanno parte due rappresentanti della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, di cui uno con funzioni di presidente, un rappresentante della Regione Siciliana e due esperti del settore scelti dall'albo degli esperti in materia di innovazione tecnologica istituito con decreto 7 aprile 2006.
2. La Commissione è senza oneri aggiuntivi per lo Stato, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese ed il compenso per gli esperti, riconosciuti con le medesime modalità previste dal decreto 15 novembre 2006, per quanto compatibili, in relazione alle fasi effettivamente svolte. Per le suddette spese è destinata una quota nella misura massima del 2% delle risorse stanziare a valere sul cap. 2340 "*Spese per progetti di ricerca e sviluppo nelle aree di produzione della Sicilia orientale*" dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
3. La Commissione effettua la valutazione entro 30 giorni dal termine di cui all'articolo 9, comma 1, verificando l'appartenenza del programma all'area tecnologica indicata all'articolo 4, comma 1, la validità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria del programma.

4. La valutazione è effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati, in relazione a ciascuno dei quali è riportato il punteggio da attribuire ai fini dell'ammissione del programma alla graduatoria:
 - a) **innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico**, valutata con riferimento al grado di definizione del programma di ricerca e sviluppo proposto, all'innovatività delle caratteristiche funzionali e di prestazione dei prodotti attesi (componenti e sottosistemi innovativi nonché prodotto/processo produttivo finale), rispetto allo stato dell'arte e della concorrenza ed alla sua rispondenza alle finalità e agli ambiti di intervento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4: *punti da 0 a 40*;
 - b) **ricadute potenziali in termini tecnologici, economici e di competitività**, valutate con riferimento agli impatti attesi sulla filiera, ai settori industriali ed utenti finali, di benefici dimostrabili per la sostenibilità ambientale: *punti da 0 a 30*.
 - c) **adeguatezza del partenariato e dell'organizzazione del progetto**, valutata con riferimento alla rappresentatività della filiera produttiva, alla partecipazione degli Organismi di ricerca, all'intensità e qualità dell'eventuale partecipazione delle PMI, all'affidabilità economico finanziaria dei soggetti richiedenti le agevolazioni, al ruolo previsto per i vari soggetti ed alla distribuzione fra gli stessi delle attività e dei relativi costi, con particolare riferimento agli utilizzatori finali di cui all'articolo 4 comma 5: *punti da 0 a 30*.
5. La Commissione valuta altresì:
 - a) la dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto fornito dalle grandi imprese secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 7;
 - b) la pertinenza al programma delle spese previste e la loro conformità alle disposizioni del presente decreto, rideterminando eventualmente l'ammontare dei costi agevolabili.
6. Al fine di completare la valutazione la Commissione, tramite il Ministero, può richiedere alle imprese o al "primo proponente" le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, che devono essere forniti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.
7. La Commissione formula per ciascun programma un giudizio articolato, indicando il punteggio attribuito ed evidenziando le motivazioni relative a ciascuno degli elementi di valutazione compresi nei criteri elencati al comma 4. I programmi che conseguono un punteggio inferiore a 40 punti non sono ammessi alla graduatoria.
8. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione trasmette i risultati della valutazione al Ministero, che, entro i successivi 10 giorni forma, approva e pubblica la graduatoria, inserendo i programmi ammissibili in ordine decrescente in relazione al punteggio assegnato ed individuando quelli agevolabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile risulti solo in parte coperto dalle disponibilità residue, è attribuita detta somma residua, agevolando comunque l'intero programma; è fatta salva la facoltà dei soggetti beneficiari di rinunciare all'agevolazione parziale così individuata. Il Ministero invia agli interessati la comunicazione motivata dell'esito del procedimento.

Art. 11

Protocollo d'intesa Ministero - Regione Siciliana

1. Il Ministero e la Regione Siciliana possono sottoscrivere apposito protocollo d'intesa nell'ambito del quale la Regione Siciliana si impegna a fornire supporto operativo al Ministero, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 12

Concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero, adotta il decreto di concessione delle agevolazioni relativo a ciascun programma agevolabile e comunica agli interessati il termine previsto al comma 3 per la sottoscrizione del decreto, indicando la documentazione necessaria ai fini di detta sottoscrizione, tra cui l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3 se non già allegato alla domanda.
2. Il decreto di concessione stabilisce, tra l'altro, gli impegni dei soggetti beneficiari in ordine agli obiettivi, tempi, modalità e specifiche tecniche di realizzazione del programma, il piano delle erogazioni e dei corrispondenti stati di avanzamento del programma, la documentazione necessaria a documentare lo stato di avanzamento, le condizioni che possono determinare la revoca delle agevolazioni secondo quanto disposto dall'articolo 15, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di controllo, nonché ogni altro obbligo necessario ai fini della realizzazione del programma.
3. I soggetti beneficiari sottoscrivono il decreto di concessione, per espressa assunzione degli obblighi derivanti dallo stesso e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pena la dichiarazione di decadenza dai benefici.

Art. 13

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero per stati di avanzamento del programma complessivo, secondo il piano delle erogazioni definito con il decreto di cui all'articolo 12, in numero non superiore a tre erogazioni, più l'ultima a saldo non inferiore al 20% delle agevolazioni concesse. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, nel limite massimo del 20% del totale delle agevolazioni concesse, sulla base dello schema di garanzia fideiussoria di cui all'allegato n. 7. Ai fini dell'erogazione per stato di avanzamento i costi sostenuti non devono essere inferiori a quelli determinati nel suddetto piano delle erogazioni.
2. Le richieste di erogazione sono predisposte in conformità alle "*Linee guida per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46*" del 15 gennaio 2013, reperibili sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. Le

suddette richieste sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o del "primo proponente" e dai legali rappresentanti dei singoli soggetti beneficiari che hanno realizzato le attività comprese nello stato di avanzamento per cui si richiede l'erogazione. L'impresa è tenuta ad apporre, mediante timbro, su ciascun titolo di spesa la seguente dicitura: "*Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza, ecc.) quota del progetto di cui all'articolo 1, comma 114 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*". Le richieste devono essere corredate da un rapporto tecnico sulle attività realizzate e dalla documentazione comprovante le spese sostenute, indicata nel decreto di cui all'articolo 12. Ai fini dell'ultima erogazione la richiesta è trasmessa entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma e il rapporto tecnico deve relazionare in merito all'intero programma realizzato nonché al raggiungimento degli obiettivi.

3. Per ciascuno stato di avanzamento viene verificata la completezza della documentazione nonché l'ammissibilità tecnica delle attività rendicontate rispetto ai risultati raggiunti. A tal fine vengono acquisite altresì le risultanze delle verifiche svolte dagli esperti designati dal Ministero nell'ambito dell'Albo di cui al decreto 7 aprile 2006 sulla rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto.
4. Il Ministero eroga i contributi alla banca indicata nella domanda di agevolazione, presso la quale è acceso un conto corrente dedicato al programma e che provvede a trasferire le somme ai singoli beneficiari sulla base degli importi spettanti indicati nel decreto di erogazione.

Art. 14

Monitoraggio e controlli

1. Le imprese sono tenute a corrispondere alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici da parte del Ministero per effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati anche al fine della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per i tre anni successivi al completamento del progetto e sono tenuti a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, nonché le eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto beneficiario, fornendo una documentata motivazione.
3. Il Ministero può disporre controlli ed ispezioni in ogni fase del procedimento al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.

Art. 15

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, nel caso di:

- a) mancato rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 7;
 - b) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 12, comma 3;
 - c) mancata realizzazione del programma;
 - d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, fatti salvi i casi di forza maggiore o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - e) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni stabilito nel decreto di cui all'articolo 12;
 - f) mancato rispetto del termine di 3 anni previsto per il mantenimento della sede stabile nelle aree agevolate;
 - g) in tutti gli altri casi previsti nel decreto di cui all'articolo 12 in relazione alle caratteristiche tecniche e alle modalità di realizzazione del programma.
2. In caso di revoca, le agevolazioni erogate sono restituite al Ministero maggiorate degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento, per quanto compatibili, alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Art. 17

Pubblicazione e informazioni

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avviso di emanazione del bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando integrale verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e della Regione Siciliana dai quali si potrà scaricare la modulistica.
2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, nell'allegato n. 8 viene riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese introdotti o eliminati con il presente decreto.

Roma, 21 maggio 2014

IL MINISTRO
Federica Guidi